

NR. 13 ANNO 2018

Venerdì 30 marzo



Prometheus

Settimanale “Prometheus”

Rubrica di aggiornamento normativo

IN QUESTO NUMERO

1. La circolare MEF n. 13 del 21 marzo 2018 sulle verifiche preliminari ai pagamenti da parte della P.A.
2. Nuovi parametri di deficitarietà strutturale
3. Il segretario comunale può essere nominato RUP
4. La dichiarata esistenza di precedenti condanne penali passate in giudicato non determina automaticamente l'esclusione dalla gara

1. La circolare MEF n. 13 del 21 marzo 2018 sulle verifiche preliminari ai pagamenti da parte della P.A.

Come è noto, l'art. 48 bis del DPR n. 602/1973 prevede l'obbligo, in capo alla P.A., di verificare l'esistenza di eventuali cartelle di pagamento in capo beneficiario prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro (tale nuovo limite ha sostituito, con decorrenza 1° marzo 2018, la precedente soglia, pari a 10.000 euro). Dispone, infatti, il comma 1 della suddetta norma che *"A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto"*.

Nei giorni scorsi si è registrato un nuovo intervento del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla materia, attuato con la circolare n. 13 del 21 marzo 2018, con cui sono state fornite ulteriori chiarimenti.

Tra le diverse indicazioni, ne citiamo alcune di particolare rilevanza, rinviando il lettore al testo integrale della circolare, liberamente consultabile sul sito del Ministero:

- il termine per la sospensione del pagamento del beneficiario, in caso di presenza di inadempienze, sale a sessanta giorni, in luogo del precedente termine di trenta giorni.

- anche in presenza di inadempienze, si dispone il pagamento per la somma eccedente l'ammontare del debito;
- anche gli enti pubblici economici e le gestioni commissariali sono tenuti ad applicare l'art. 48 bis citato e a procedere alle verifiche preliminari;
- restano escluse, invece, le fondazioni e le associazioni, benché fondate da soggetti pubblici;
- allorquando soggette al regime della scissione dei pagamenti, le amministrazioni, ai fini dell'individuazione della soglia dei cinquemila euro di cui all'articolo 48-bis, non dovranno considerare l'IVA, bensì dovranno tener conto, quindi, soltanto di quanto effettivamente spettante in via diretta al proprio fornitore, cioè dell'importo al netto dell'IVA;
- la verifica deve essere effettuata anche in caso di pagamento scaturenti da un provvedimento di un commissario ad acta;
- nel caso di pagamento agli eredi dell'originario beneficiario, i controlli devono effettuarsi sui singoli eredi;
- nel caso di mandato con rappresentanza, la verifica deve essere effettuata sul mandante;
- non è accettabile una richiesta di rateazione del pagamento, da parte del beneficiario, finalizzata all'artificioso frazionamento, con evidenti finalità elusive;
- la disciplina sui controlli di pagamento non è incompatibile con quella sul fermo amministrativo;
- nel caso di pagamento delle spese legali distratte a favore del difensore, la verifica deve essere effettuata esclusivamente su quest'ultimo.

2. Nuovi parametri di deficitarietà strutturale

L'Osservatorio sulla finanza locale e la contabilità degli enti locali, con proprio atto di indirizzo del 20 febbraio 2018, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 del TUEL, ha

provveduto a rideterminare i parametri per l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari di cui all'articolo 242 del TUEL. I parametri di deficitarietà nascono come un termometro, in grado di individuare i problemi di bilancio e di imporre i correttivi necessari prima che la patologia si riveli troppo grave. I nuovi parametri sono otto invece degli attuali 10, e sono tutti tratti dal piano degli indicatori che gli enti devono realizzare come richiesto dall'articolo 18-bis del decreto sull'armonizzazione contabile (D.lgs 118/2011). Dei nuovi otto indicatori proposti, sette sono sintetici e uno analitico. I sette sintetici riguardano: l'incidenza delle spese rigide (costituite dal ripiano del disavanzo, le spese per il personale e quelle per il debito) sulle entrate correnti; l'incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente; l'anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo; la sostenibilità dei debiti finanziari; la sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio; i debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati; i debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento o riconosciuti e in corso di finanziamento. L'indicatore analitico riguarda invece l'effettiva capacità di riscossione complessiva calcolata in base al rapporto tra le riscossioni in conto competenza e in conto residui e la somma degli accertamenti e dei residui definitivi iniziali. Il "focus" del nuovo sistema appare concentrato, in particolare, sui seguenti elementi: capacità di riscossione delle entrate; indebitamento (finanziario, emerso, in corso di emersione, improprio); disavanzo; rigidità della spesa.

3. Il segretario comunale può essere nominato RUP

Come è noto, l'art. 31 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) dispone che il RUP (responsabile unico del procedimento) venga nominato fra i dipendenti di ruolo della stazione appaltante. Secondo la sent. 8 febbraio 2018 n. 95 del TAR Sardegna, la disposizione non deve essere intesa in termini meramente formalistici (ossia, facendo appello al solo criterio formale del rapporto di servizio con l'amministrazione statale) ma in termini funzionali: ciò significa che anche il Segretario comunale può essere investito di tale ruolo.

L'art. 97 del TUEL (Decreto legislativo n. 267/2000) assegna al Comune un segretario titolare, cui sono riservati i «*compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente*», nonché – nei casi in cui non sia nominato un direttore generale – la sovrintendenza e il coordinamento delle funzioni dei dirigenti.

Al segretario comunale spetta, inoltre, l'espressione dei pareri tecnici di competenza dei responsabili dei servizi, ove tali figure non siano presenti nella struttura dell'ente locale e, in ogni caso, «*ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia*».

In particolare, come esplicitamente contemplato all'art. 109, comma 2, del TUEL, il Segretario ha la possibilità di essere nominato responsabile degli uffici e dei servizi e, quindi, assumere le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del TUEL (tra cui rientrano la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti).

Pertanto, considerato il ruolo del Segretario nell'ambito dell'ordinamento dell'ente locale, lo stesso rientra indubbiamente nell'ambito dei dipendenti di ruolo previsti dal citato art. 31 del Codice dei contratti pubblici.

4. La dichiarata esistenza di precedenti condanne penali passate in giudicato non determina automaticamente l'esclusione dalla gara

Come costantemente osservato dalla giurisprudenza (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 27 marzo 2018, n. 1915; sent. 7 giugno 2017, n. 2727 e sent. 25 febbraio 2015, n. 927), la dichiarata esistenza di precedenti condanne penali passate in giudicato non determina automaticamente l'esclusione dalla gara, essendo invece imprescindibile una puntuale valutazione da parte della stazione appaltante proprio della gravità del reato e della sua influenza sulla moralità professionale: tale valutazione è affidata alla più ampia discrezionalità tecnico – amministrativa della stazione appaltante, non richiedendosi un particolare onere motivazionale, essendo

sufficiente che la stazione appaltante abbia acquisito tutti i dati utili, seguendo lo schema tracciato dalla legge per la verifica del requisito della moralità professionale.

La gravità del reato, cui si riferisce la condanna penale passata in giudicato dichiarata dal concorrente, deve essere valutata in relazione alla moralità professionale ed a tal fine assume importanza fondamentale l'oggetto stesso del contratto cui si riferisce la gara (cfr., Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 4 giugno 2010, n. 3560).

In definitiva la valutazione non va effettuata in astratto e relativamente al titolo del reato, ma tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, ivi compresi gli elementi tutti (soggettivi e oggettivi) della fattispecie che ha dato luogo al reato e dei fatti successivi, in relazione alla prestazione da affidare in gara. Tale valutazione, opportunamente motivata, potrà concretizzarsi o meno in un provvedimento di esclusione e costituisce espressione di ampia discrezionalità, come tale insindacabile dal giudice amministrativo, salva l'ipotesi di manifesta illogicità, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento di fatto.

SETTIMANALE DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO – NR. 13/2018

CHIEDI INFORMAZIONI SUL SERVIZIO “PROMETHEUS” CHIAMANDO AL NUMERO 0965.28125

INTERDATA CUZZOLA SRL - VIA DEL GELSOMINO 37, 89128 REGGIO CALABRIA – E-MAIL:
SEGRETERIA@CUZZOLA.IT - WWW.CUZZOLA.IT